



**COMUNE DI VILLA CASTELLI
PROVINCIA DI BRINDISI**

Responsabile Area 1-2

“AA.GG.” - “Ufficio Contenzioso-SUAP - Attività Produttive-Protezione Civile”

Dott. Pietro D’URSO

Email: p.durso@comune.villacastelli.br.it

PEC: ufficiolegale.villacastelli@pec.rupar.puglia.it

Tel. 0831/869221

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE RIVOLTI AI TITOLARI O RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NONCHÉ TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELL’AMBITO DEL SISTEMA SIPROIMI (TRIENNIO 2021/2022/2023).

CIG: 8823699AC1

CUP: J99C20000760005

PREMESSA

Con determinazione a contrattare, questa Amministrazione ha stabilito di affidare in appalto la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria nell'ambito del progetto di cui al Sistema di Protezione SAI ex SIPROIMI per il triennio 2021/2023.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base degli elementi di valutazione e parametri indicati al punto 9 del presente disciplinare, con l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti.

La gara si svolgerà sulla piattaforma telematica di negoziazione <https://montedoro.trasparenza.com/>.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del del D.lgs. 50/2016, è il dott. D’Urso Pietro

1. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Villa Castelli – Piazza Municipio n. 1 -72029 Villa Castelli (BR)

Sito internet: <https://www.comune.villacastelli.br.it/>

Posta elettronica certificata: comune.villacastelli@pec.rupar.puglia.it

2. OGGETTO

La gara ha per oggetto la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria nell'ambito del progetto di cui al Sistema di Protezione SAI ex SIPROIMI ORDINARI (già SPRAR), a favore di soggetti titolari di protezione internazionale, richiedenti protezione internazionale, titolari di permesso umanitario, con il rispettivo nucleo familiare, nonché altri utenti ammissibili ai sensi della normativa in materia di immigrazione autorizzati dal Servizio Centrale.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Villa Castelli.

3. DURATA

La durata dell'appalto, tenuto conto della attuale autorizzazione ministeriale, a una decorrenza presunta dal mese di ottobre 2021 fino al 31/12/2023.

La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e il soggetto selezionato dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso, la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dal RUP comunale e dal legale rappresentante del Ente attuatore aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il Comune si riserva la facoltà di prorogare il servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli, per il Comune.

4. IMPORTO

L'importo del corrispettivo per lo svolgimento di tutte le attività oggetto di affidamento per l'intera durata dell'appalto è pari a €. **1.492.774,97** oltre IVA calcolata al 5% per un totale complessivo corrispondente alla quota di finanziamento concessa annualmente dal Ministero dell'Interno come di seguito dettagliato:

L'importo presunto del servizio per l'anno 2021 è pari a € 193.524,97 oltre IVA;

L'importo presunto del servizio per l'anno 2022 è pari a € 649.625,00 oltre IVA;

L'importo presunto del servizio per l'anno 2023 è pari a € 649.625,00 oltre IVA;

Il suddetto importo è comprensivo di tutto quanto specificato nel presente capitolato e comprende la remunerazione di tutte le voci di costo che il soggetto aggiudicatario deve sostenere per il presente appalto.

5. SOGGETTI AMESSI ALLA GARA

5.1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

5.2. Sono altresì ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti del Terzo Settore di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 30/03/2001 n. 15241.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A) Requisiti di ordine generale:

- Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi previste dall'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

B) Requisiti di capacità professionale:

- Iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. competente per territorio per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto.

- (Per le cooperative ed i consorzi di cooperative) Iscrizione nell'Albo nazionale delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive ex D.M. 23.06.2004, nonché iscrizione nell'Albo delle cooperative sociali della Regione di appartenenza, ove istituito;

- (Per gli enti del Terzo Settore) Iscrizione nell'Albo/Registro del settore di riferimento.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

C) Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- Fatturato globale degli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni 2018/2019/2020 pari ad euro 720.000,00, IVA esclusa;

- Fatturato specifico nel settore di attività relativo a servizi di SAI ex SPRAR/SIPROIMI, oggetto dell'appalto, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni 2018/2019/2020 non inferiore ad euro 360.000,00 IVA esclusa, tale requisito è richiesto in ragione della specificità dei servizi oggetto di affidamento e che prevedono un minimo di esperienza pregressa nel settore;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 83 del Codice, si precisa che il requisito del fatturato è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione della delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti, con particolare riferimento alla gestione complessiva dei servizi erogati.

I requisiti richiesti sono proporzionati all'oggetto dell'appalto e tali da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità.

D) Requisiti di capacità tecnica e professionale:

Esperienza almeno biennale consecutiva nell'ultimo quinquennio in servizi identici a quelli oggetto del presente appalto, debitamente documentata.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante acquisizione d'ufficio dei certificati rilasciati dall'amministrazione contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

6.1. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nell'apposito Albo della Cooperazione per le Società Cooperative deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE.

Il requisito di capacità economica e finanziaria deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito di capacità tecnica e professionale, non essendo frazionabile, deve essere posseduto dalla mandataria.

6.2. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o apposito Albo della Cooperazione per le Società Cooperative deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 47, comma 2 bis, del Codice, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di natura soggettiva (requisiti morali, di idoneità professionale, ecc).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.

L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 89, comma 7 del Codice, in relazione alla presente gara, non è consentito, a pena di esclusione, che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Non è prevista la possibilità per l'Ente attuatore di subappaltare attività inerenti il servizio oggetto del presente capitolato. E' quindi vietato subappaltare il servizio assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Amministrazione, salvo maggiori danni accertati. Tale previsione trova il suo fondamento sia nella tipologia di servizi oggetto del presente capitolato sia nei suoi fruitori finali. Le prestazioni richieste, infatti, si collocano in un contesto organizzativo improntato sulla condivisione progettuale delle azioni poste in essere con l'Ente attuatore. L'unitarietà dell'affidamento costituisce quindi un valore aggiunto in termini gestionali e di efficacia del servizio. La necessità di continui e sistematici momenti di confronto/condivisione tra i soggetti che partecipano alla gestione nonché la collegialità che connota il servizio inducono a ritenere necessaria la presenza di un unico operatore economico, sia esso singolo o in raggruppamento.

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto del servizio sarà aggiudicato con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si precisa che l'elemento relativo al costo assume la forma di costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi (art. 95, comma 7, del D.lgs. 50/2016).

Pertanto, saranno oggetto di valutazione esclusivamente gli elementi quantitativi delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi alla gara. Non sarà richiesta la presentazione di offerta economica con ribasso sull'importo posto a base d'asta.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

A) ESPERIENZA acquisita nel campo dell'accoglienza integrata e in generale dei servizi di assistenza alla persona richiesti (fino ad un max di 10 punti)	Punteggio massimo attribuibile
A1-Per lo svolgimento dell'attività, viene attribuito un (1) punto per ciascun anno di esperienza nella gestione di attività e servizi (servizi di presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria e/o altri utenti legati ai flussi dell'immigrazione) (nel caso di frazioni di anno sarà attribuito il corrispondente punteggio frazionario, computando due decimali) fino ad un massimo di 5 anni.	5
A2-Ai fini della verifica del radicamento territoriale, per ogni servizio (Servizi di presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria e/o altri utenti legati ai flussi dell'immigrazione) reso sul territorio della provincia di Brindisi, viene attribuito un (1) punto per ciascun servizio. Sarà preso in considerazione l'arco temporale dal 2016 al 2020. Il concorrente deve indicare il numero di anni di esperienza maturata nel settore, la natura dei servizi svolti, e quanto altro opportuno affinché emergano gli elementi che consentono l'attribuzione del punteggio. Nel caso di partecipanti con identità plurisoggettiva (raggruppamenti, consorzi, ecc.), l'esperienza potrà essere dimostrata alternativamente, per uno stesso periodo/servizio, sia facendo riferimento alla pregressa attività prestata nel suo complesso dal raggruppamento/consorzio, sia in relazione all'attività svolta in forma singola dai soggetti componenti del consorzio/raggruppamento indicati come esecutori. In ogni caso, qualora per uno stesso periodo venga dimostrata esperienza da parte di più soggetti, il periodo verrà preso in considerazione una sola volta ai fini dell'attribuzione del punteggio	5
B)ORGANIZZAZIONE TECNICA E QUALITATIVA DEL PROGETTO PROPOSTO PER ASSICURARE GLI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA (rif. Progetto e normativa SIPROIMI) (fino ad un max di 70 punti da B1 a B3)	Punteggio massimo attribuibile
B 1 Modalità di svolgimento dei servizi minimi da garantire:	40
<ol style="list-style-type: none"> 1.Modalità di erogazione del servizio di accoglienza materiale. 2.Modalità di erogazione del servizio di mediazione linguistica-culturale. 3.Orientamento e accesso ai servizi del territorio. 4.Formazione e riqualificazione professionale. 5.Orientamento ed accompagnamento all'inserimento lavorativo. 6.Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo. 7.Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale. 8.Orientamento e accompagnamento legale. 9.Tutela psico-socio-sanitaria. 	

<p>10. Azioni trasversali</p> <p>Per i predetti servizi minimi indicati si valuterà l'esaustività delle azioni proposte e la concretezza dei risultati attesi attribuendo per ciascun servizio da un minimo di 0 ad un massimo di 4.</p> <p>Tale criterio dovrà essere illustrato mediante l'elaborazione di una relazione descrittiva dell'intervento, redatta sulla base della indicazioni vincolanti fornite dalle Linee Guida e dal Manuale Operativo SAI ed in coerenza con il piano finanziario preventivo del Comune approvato dal Ministero, in cui devono essere descritti dettagliatamente i servizi offerti e la struttura organizzativa prevista per la realizzazione del progetto; detta scheda sarà valutata al fine di stimare se la qualità e la quantità delle risorse messe a disposizione consentono una gestione adeguata del progetto finanziato, in grado di esprimere professionalità.</p> <p>Nello specifico, per ciascun servizio previsto occorre descrivere le modalità operative, l'articolazione oraria delle azioni, la organizzazione dei compiti e il monte ore per ciascuna delle attività, il numero di operatori preposti, le attività proposte di inclusione sociale, coinvolgimento e valorizzazione delle attitudini, delle competenze dei cittadini extracomunitari accolti, evidenziando quali aspetti migliorativi possono essere introdotti; particolare attenzione va data alla descrizione delle attività previste per i servizi per l'integrazione.</p>	
<p>B2 Certificazione di qualità per il concorrente il possesso di:</p>	<p>2</p>
<p>- certificazione UNI EN ISO 9001:2000 nello specifico settore oggetto della gara punti 2</p> <p>In caso di RTI il punteggio verrà attribuito se la certificazione/iscrizione è posseduta dall'impresa capogruppo.</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio in caso di partecipazione di un Consorzio il certificato/iscrizione dovranno essere posseduti dalle consorziate indicate quali esecutrici del servizio.</p>	
<p>B3 Qualità del personale/equipe multidisciplinare:</p>	<p>28</p>
<p>1. Numero di operatori con minimo 5 anni di esperienza.</p> <p>2. Numero di operatori con minimo 3 anni esperienza.</p> <p>3. Modalità di organizzazione del lavoro e di gestione dell'equipe.</p> <p>4. Modalità di raccordo tra il Comune e l'Ente attuatore.</p> <p>5. Modalità di aggiornamento e formazione degli operatori.</p> <p>6. Modalità attraverso le quali viene svolta l'attività di supervisione esterna psicologica dell'equipe.</p> <p>7. Modalità dell'equipe di far fronte a situazioni emergenziali (descrizione delle azioni preventive, del piano di intervento e modalità operative).</p> <p>Valutazione dei punti 1 e 2 esperienza del personale (max 8 punti):</p> <ul style="list-style-type: none"> - punti 2 per ogni unità con esperienza maturata nel settore dell'asilo/immigrazione nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione della presente procedura non inferiore ad anni 5- fino a max punti 6 - punti 1 per ogni unità con esperienza maturata nel settore dell'asilo/immigrazione nel triennio precedente alla data di pubblicazione della presente procedura non inferiore ad anni 3- fino a max punti 2. <p>Per i punti da 3 a 7 si valuterà la concretezza organizzativa con attribuzione da un minimo di 0 ad un massimo di 4 punti per ciascuna modalità sopra indicata, secondo i criteri motivazionali di seguito riportati fino ad massimo di 20 punti.</p>	

La valutazione viene svolta in base al piano organizzativo dell'equipe impiegata (es. coordinatore, educatore, mediatore socio-culturale), attraverso la descrizione quantitativa e qualitativa (n. operatori, titoli studio ed esperienza che definiscono le professionalità impiegate e le competenze specifiche dell'equipe multidisciplinare e del personale per ciascun servizio e attività prevista; organizzazione oraria suddivisa per i vari servizi previsti). Sarà dato particolare valore all'equipe di progetto con impiego di personale specializzato con competenze specifiche e con esperienza pluriennale nella gestione di servizi di accoglienza integrata per rifugiati e richiedenti protezione internazionale.	
C) SERVIZI AGGIUNTIVI E MIGLIORATIVI (fino ad un max di 20 punti)	Punteggio Massimo attribuibile
C1-Saranno valutate iniziative aggiuntive e migliorative rispetto ai servizi minimi. Per i predetti servizi si valuterà l'attinenza al servizio, l'eshaustività e la concreta fattibilità delle proposte e i risultati attesi, oltre che la pertinenza rispetto al progetto e ai principi del sistema SAI ex SIPROIMI	20

La Commissione Giudicatrice procede ad attribuire il punteggio tecnico impiegando il metodo aggregativo compensatore ai sensi della Linea Guida ANAC n. 2 del 21.09.2016 consistente nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo la seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = *punteggio concorrente i*

C_{ai} = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i*

C_{bi} = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i*

.....
C_{ni} = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i*

P_a = *peso criterio di valutazione a*

P_b = *peso criterio di valutazione b*

.....
P_n = *peso criterio di valutazione n*

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di *attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario*.

I coefficienti sono determinati secondo i seguenti criteri. In particolare per gli Indicatori costituenti l'OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA sopra riportati, i relativi punteggi – ove non desumibili per puri criteri aritmetici - vengono determinati mediante la media dei coefficienti, variabili fra zero ed uno, attribuiti sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica dai singoli componenti la Commissione Giudicatrice secondo la seguente progressione:

- Coefficiente pari a 0: non valutabile/assenza di proposta;
- Coefficiente pari a 0,20: valutazione insufficiente (*Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto insufficiente rispetto a quanto richiesto dal relativo Capitolato d'Oneri*);
- Coefficiente pari a 0,40: valutazione sufficiente (*Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto sufficiente rispetto a quanto richiesto dal relativo Capitolato d'Oneri*);
- Coefficiente pari a 0,60: valutazione buona (*Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto buono valido e completo rispetto a quanto richiesto dal relativo Capitolato d'Oneri*);
- Coefficiente pari a 0,80: valutazione molto buona (*Giudizio sintetico: il parametro valutato è*

ritenuto molto buono rispetto a quanto richiesto dal relativo Capitolato d'Oneri);

→ Coefficiente pari ad 1: valutazione ottima (*Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto molto valido e completo, ben definito e qualificante rispetto a quanto richiesto dal relativo Capitolato d'Oneri).*

Per ciascun elemento sono effettuate le medie dei coefficienti attribuiti ad ogni elemento da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie. Il coefficiente definitivo così individuato è quindi moltiplicato con il rispettivo fattore ponderale.

Tutti i punteggi risultanti sono espressi sino alla SECONDA cifra decimale, senza arrotondamento. L'attribuzione dei coefficienti avviene sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario.

Nel caso di mancato raggiungimento dell'unanimità di giudizio da parte dei commissari e con riferimento al singolo indicatore, ciascun commissario esprimerà la propria valutazione ed all'indicatore nel suo complesso sarà attribuita la media dei punteggi ottenuta; in caso di valori decimali si procederà all'arrotondamento alla seconda cifra decimale.

In caso di parità di punteggio tra i concorrenti, prevarrà la proposta progettuale che avrà ottenuto il miglior punteggio con riferimento all'indicatore di cui alla lettera B).

10. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è fissato per il giorno **20 settembre 2021 - 12:00**

Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive. Il recapito tempestivo dell'offerta è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito. Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento all'indirizzo fisico della Stazione Appaltante.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La procedura si svolge attraverso l'utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement <https://montedoro.traspare.com/> mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche stabilite dalla piattaforma.

La piattaforma telematica ed il sistema utilizzati sono nella disponibilità della Stazione Appaltante e sono denominati di seguito, per brevità, solo "Sistema", il cui accesso è consentito dall'indirizzo internet <https://montedoro.traspare.com/> menù "Accedi".

L'operatore economico deve accreditarsi sul Sistema ed accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica.

Le modalità tecniche per l'utilizzo del sistema sono contenute nell'Allegato manuale operativo, nonché altre informazioni reperibile all'indirizzo internet sopra indicato o tramite gli stessi contatti disponibili su piattaforma.

Le "Buste" sono di tre tipi:

- Busta "A - Documentazione amministrativa";
- Busta "B - Offerta tecnica";
- Busta "C - Offerta economica".

12. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(Busta telematica: A – BUSTA AMMINISTRATIVA)

In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l'accesso al Sistema, l'operatore economico che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema propone in sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richiede o l'operatore economico lo ritenga, deve caricare (upload) la pertinente documentazione amministrativa nell'ambito della busta telematica (virtuale) «A – BUSTA AMMINISTRATIVA».

La stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall'Ente in sede di apertura delle "Buste" per accedere al contenuto della documentazione.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

13.1. Istanza di partecipazione alla gara.

Istanza di partecipazione alla gara, redatta in bollo e secondo il modello allegato, con la quale il concorrente dichiara in particolare la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della procedura e nei relativi allegati.

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore.

Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la domanda deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

13.2. Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente provvede a compilare il documento di gara unico europeo, attestando il possesso dei requisiti generali e speciali di cui al presente disciplinare.

13.3. Garanzia provvisoria (articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016):

a) **garanzia provvisoria** dell'importo pari al 2% dell'importo posto a base di gara ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, costituita, a scelta dell'offerente, da:

a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del beneficiario di cui alla lettera e);

a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta. Le polizze devono essere conformi allo schema tipo 1.1, approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31 (in G.U n. 83 del 10 aprile 2018).

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; gli eventuali operatori economici cooptati possono essere omessi dall'intestazione;

b) **impegno di un fideiussore**, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, se l'offerente sarà aggiudicatario.

Tale impegno:

b.1) si intende assolto se la garanzia è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera a), punto sub. a.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1, approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31 o riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa;

b.2) in ogni altro caso deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del fideiussore; a) e b): la fideiussione e l'impegno del fideiussore devono essere sottoscritti con firma digitale, ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

c) **riduzioni**: l'importo della garanzia provvisoria è ridotto al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii..

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Le condizioni di cui al precedente punto sub. c.) devono essere segnalate dal concorrente in modo inequivocabile, unitamente alla produzione della polizza, e saranno documentate o comprovate nella successiva fase di verifica. Il possesso della certificazione del sistema di qualità può essere assorbito dall'attestazione SOA, se questa riporta la pertinente annotazione.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1, anche distintamente tra di loro, la riduzione è accordata se il possesso dei requisiti è comprovato da tutte le imprese raggruppate o consorziate.

e) **beneficiario della garanzia provvisoria** è il Comune di Villa Castelli

13.4. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione

L'operatore deve provvedere al versamento della somma a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità definite nella deliberazione ANAC. L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi dell'Anac con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare.

Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- on-line, attraverso collegamento al servizio riscossione contributi dell'ANAC <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>, mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa.

13.5. Passoe

Tutti gli operatori economici devono allegare il proprio «PASSOE», ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 157 del 17 febbraio 2016, rilasciato dalla stessa ANAC nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

13.6. Dichiarazioni e documentazione eventuali

13.6.1. Operatori economici la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o institore.

Scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria, in firma digitale, o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con l'indicazione degli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile.

13.6.2. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 20016 e dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010:

a) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, in firma digitale; in alternativa,

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

b) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione con conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi Documento di Gara Unico Europeo, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e di idoneità professionale in relazione a quanto di propria pertinenza;

d) indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato oppure dei servizi che ciascun operatore economico intende assumere.

13.6.3. Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane.

Il concorrente deve indicare se intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara.

Il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre devono produrre Documento di Gara Unico Europeo attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e le proprie capacità professionali.

13.6.4. Offerenti che ricorrono all'avvalimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'offerente può avvalersi, per il requisito di capacità tecnica posseduta da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle seguenti condizioni:

a) alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell'offerente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'impresa ausiliaria;

b) alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima: attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale la stessa si obbliga verso l'offerente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l'offerente è carente e di cui si avvale l'offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio;

d) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria che attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che ausiliaria;

e) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria che attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;

d) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato il contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e deve indicare esplicitamente i requisiti e le risorse messe a disposizione.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l'offerente e l'impresa ausiliaria.

14. BUSTA "B" OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, la Relazione tecnica dei servizi/forniture offerti.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa redatta con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al presente disciplinare. Il progetto tecnico deve essere redatto su formato A4 uso bollo, non superiore a 25 righe, con carattere "Times New Roman 12" e – fatta eccezione per l'indice ed eventuali allegati – non potrà superare 50 facciate.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

15. INVIO DELLA PARTECIPAZIONE

Una volta caricate tutte le "Buste", bisognerà procedere con l'INVIO DELLA PARTECIPAZIONE

16. PROCEDURA DI GARA

16.1. Prima seduta di gara e verifica documentazione amministrativa.

Il giorno **23 settembre 2021 - 12:30** presso gli Uffici Comune di Villa Castelli avrà luogo l'insediamento, in seduta pubblica, del Seggio di Gara.

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:

- a) a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;
- b) ad esercitare, nei casi previsti dall'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 80 del 2016, prima di procedere all'esclusione, il soccorso istruttorio, assegnando un termine perentorio non superiore a 10 dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

16.2. Procedura di soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano comunque indicati in sede di partecipazione alla gara, preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero dell'impegno del fideiussore è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio;
- nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, in difetto di previsione espressa, la quota di partecipazione ed esecuzione dei servizi/forniture di ciascuna associata si presume corrispondente alla rispettiva qualificazione dichiarata. Ove la qualificazione dei componenti del raggruppamento conduca a conclusioni univoche, lo stesso sarà escluso dalla gara. Costituisce, parimenti, causa di esclusione dalla gara la qualificazione insufficiente della singola associata rispetto alla quota dalla stessa assunta.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della

Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

18. APERTURA DELLA BUSTA B CONTENENTE IL PROGETTO TECNICO

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste virtuali concernenti le offerte tecniche ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In particolare, la Commissione procede ad un controllo e ad un riscontro preliminare degli atti inviati, leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti, e dandone atto nel verbale della seduta. L'operazione è limitata al mero riscontro degli atti prodotti dai soggetti concorrenti, restando esclusa ogni facoltà degli interessati, se presenti, di prenderne visione del contenuto.

Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di indicati al punto 9 del presente disciplinare.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12 del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli articoli 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 lettera a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'aggiudicatario.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia).

21. STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto d'appalto sarà effettuata in forma pubblica amministrativa, a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante, pena revoca dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la Stazione Appaltante la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) a depositare presso la Stazione Appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;

Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla e), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione Appaltante;

In tal caso la Stazione Appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

22. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice.

23. RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta ed inviate utilizzando quale unico mezzo la piattaforma telematica, entro e non oltre il termine del **20 agosto 2021 - 12:00**.

Non saranno accettati quesiti formulati diversamente da quanto indicato al punto precedente e/o pervenuti oltre il termine su indicato e/o inviati e/o pervenuti ad indirizzi diversi da quelli su indicati anche se appartenenti alla Stazione Appaltante.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è la Stazione Appaltante;
- b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;

- c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Stazione Appaltante, implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- g) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

25. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato speciale d'appalto;
- 4) Piano Finanziario Preventivo rif. Determina a contrarre);

La documentazione di gara è disponibile anche sul sito: <https://www.comune.villacastelli.br.it/> nella sezione “Bandi di gara”.

Villa Castelli, 13.08.2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. D'Urso Pietro